

## LA CONVENZIONE EUROPEA SULL'ADOZIONE CONSIDERA I MINORI UNA MERCE DI SCAMBIO: URGE UNA RADICALE RIFORMA

Esclusivamente declaratorie – e quindi inefficaci e fuorvianti – sono le affermazioni contenute nella “Convenzione europea sull’adozione dei minori” (1) secondo cui «*l’interesse superiore del fanciullo deve sempre essere considerato prioritario nei confronti di qualsiasi altra considerazione*» e «*l’autorità competente pronuncia l’adozione solamente dopo aver accertato che il provvedimento è conforme al superiore interesse del fanciullo*». Inoltre «*l’autorità competente deve prestare particolare attenzione a che l’adozione assicuri al minore un ambiente familiare stabile e armonioso*» (2).

Come aveva giustamente osservato Pier Giorgio Gosso (3) la Convenzione «*continua ad attribuire all’adozione, perpetuando una dimensione privatistica di stampo negoziale definitivamente superata, che mette in secondo piano il diritto preminente del minore ad una valida famiglia degli affetti e ignora completamente la necessità di una forte presenza delle pubbliche istituzioni per quanto riguarda la prevenzione e l’accertamento delle situazioni di disagio familiare e le relative prestazioni di sostegno: è d’altronde estremamente significativo che nessun accenno venga circa il ruolo determinante da assegnare alla dichiarazione di adottabilità dei minori privi di cure familiari*».

Come è stato evidenziato nello scorso numero di questa rivista (4), «*la Convenzione europea considera i minori come merce di esclusiva proprietà del o dei genitori*». Infatti, poiché per la pronuncia dell’adozione è richiesto – e non sempre – esclusivamente il loro consenso, ne consegue che «*il o i genitori possono cedere in*

*adozione uno dei loro figli, strappandolo ai fratelli, alle sorelle, ai nonni e agli altri congiunti con il quale il fanciullo affettivamente è legato*».

Poiché – come dovrebbe essere ovvio – i bambini non sono una merce, l’adozione dovrebbe essere sempre e solamente disposta nel loro interesse reale – da non confondere con una utilità meramente economica – nei casi in cui soffrano di carenze educative/formative così gravi da non consentire la permanenza presso il loro nucleo familiare, nemmeno se debitamente supportato dai servizi socio-educativi.

### **Condizioni previste per i minori adottabili**

La Convenzione non prevede alcun accertamento sulla sussistenza dello stato di adottabilità riguardante i minori adottabili: possono quindi anche vivere adeguatamente presso il loro nucleo familiare insieme ai loro fratelli e sorelle. Per quanto concerne il loro parere (si dovrebbe parlare, più propriamente, di “ascolto” come disposto dalla nostra normativa!), l’articolo 5 stabilisce che «*la legge deve prevedere il consenso del minore in possesso di una sufficiente capacità di giudizio; un fanciullo è considerato come avente un adeguato livello di discernimento quando ha superato l’età stabilita dalla legge, limite che non deve essere superiore a 14 anni*». Tuttavia «*è consentita la dispensa per i fanciulli con un handicap che impedisce loro di esprimere un consenso valido*».

### **Condizioni riguardanti gli adottanti**

Tutte le persone disponibili all’adozione, siano esse coniugate o conviventi, eterosessuali o omosessuali o soggetti singoli, sono posti sullo stesso piano. Infatti non è prevista dalla Convenzione la valutazione delle capacità educative/formative degli adottanti e la scelta di coloro che meglio rispondono alle esigenze dei minori adottabili. In sostanza la Convenzione parte dal presupposto che compete al o ai genitori nel minore e al o agli adottanti proporre

(1) La Convenzione è stata siglata il 27 novembre 2008 in sostituzione di quella precedente sulla stessa materia recante la data del 24 aprile 1967, ratificata dallo Stato italiano con la legge n. 357/1974. La nuova Convenzione non ci risulta sia stata ancora ratificata dal nostro Paese ed è vivamente auspicabile che sia profondamente modificata.

(2) Nostra traduzione del testo ufficiale in lingua francese.

(3) Cfr. Pier Giorgio Gosso, “La nuova Convenzione sull’adozione dei minori”, *Prospettive assistenziali*, n. 167/2009.

(4) Cfr. Francesco Santanera, “Caratteristiche delle due vigenti tipologie dell’adozione e proposte di modifica”, *Ibidem*, n. 194, 2016.

all'autorità competente la pronuncia dell'adozione di questo o di quel fanciullo.

L'articolo 7 stabilisce che «*la legge deve consentire l'adozione di un minore: a) da due persone di sesso diverso che sono sposate tra di loro o, quando la legge lo prevede, sono legati in un'unione registrata; b) da una persona sola*». Lo stesso articolo sancisce che «*gli Stati possono estendere l'applicabilità della presente Convenzione alle coppie eterosessuali o omosessuali che vivono insieme nell'ambito di una relazione stabile*».

Per quanto concerne l'età degli adottanti è solamente previsto dall'articolo 9 che «*l'età minima non può essere né inferiore a 18 anni né superiore a 30*» e che la differenza di età fra adottanti e adottando «*deve preferibilmente essere almeno di 16 anni*». Poiché nella Convenzione nulla viene precisato in merito alla fondamentale questione della differenza massima di età, ne consegue che i neonati possono essere adottati anche da ultraottantenni.

La Convenzione stabilisce inoltre (articolo 9) che la legge degli Stati «*può prevedere la possibilità di non tener conto delle condizioni in relazione al superiore interesse del minore relative all'età minima e alla differenza di età adottanti e adottandi*» nei casi in cui «*l'adottante è il coniuge o il convivente registrato dal padre o dalla madre del minore*» oppure «*in presenza di circostanze eccezionali*», che non sono precisate.

### **Consenso dei genitori degli adottandi**

L'articolo 5 della Convenzione prevede che l'adozione può essere pronunciata solamente dopo che è stato raccolto il consenso della madre e del padre dell'adottando. Tuttavia se «*il padre o la madre non esercitano più i poteri parentali o del diritto di dare il loro consenso all'adozione, la legge può prevedere che il loro consenso non venga richiesto*». È altresì stabilito che «*il consenso della madre all'adozione del proprio figlio non è valido se è stato dato prima della nascita o prima della scadenza del periodo prescritto dalla legge che non deve essere inferiore a sei settimane dal parto, oppure, nei casi in cui detto periodo non sia precisato, prima del momento in cui l'autorità competente ritiene che la madre abbia superato le conseguenze del parto*».

### **Indagini**

Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione «*l'autorità competente può pronunciare l'adozione solamente dopo il completamento di indagini appropriate concernenti l'adottante, il minore e la sua famiglia*». Dette indagini devono concernere la personalità, le condizioni di salute e dell'adottante e la sua attitudine all'allevamento del minore, i motivi dell'adozione, nonché le origini etniche, religiose e culturali dell'adottante e del minore. Le indagini che possono essere svolte da una singola persona o da un ente non coinvolgono obbligatoriamente né fratelli e le sorelle del minore né gli altri congiunti (nonni, zii, ecc.).

### **Effetti dell'adozione**

Con la pronuncia dell'adozione «*l'adottante o gli adottanti assumono le responsabilità parentali nei confronti del minore*» (articolo 11). Lo stesso articolo stabilisce che «*l'adozione pone fine al rapporto giuridico fra il minore, il padre, la madre e la famiglia d'origine*», mentre l'articolo 12 prevede che gli Stati che sottoscrivono la Convenzione «*facilitano l'acquisizione della loro nazionalità da parte del minore adottato da uno dei loro concittadini*».

Inoltre – altro aspetto inquietante – la Convenzione ammette «*altre forme di adozione ed effetti più limitati*» senza alcuna altra precisazione.

Infine occorre tener presente che l'adozione può essere revocata o annullata (articolo 14) e che il campo di applicazione della Convenzione «*riguarda la sola adozione nazionale, con esclusione di quella internazionale*» per cui viene sancita «*una inaccettabile differenziazione rispetto alla normativa riguardante le adozioni internazionali*» (5).

### **Conclusioni**

Considerata la finalità “commerciale” della Convenzione europea sull'adozione, continuano ad essere valide le motivazioni contenute nel Rapporto del 2009 del Gruppo italiano di lavoro sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Crc) in cui era stato evidenziato che se la Convenzione

(segue alla pag. 48)

(5) Cfr. Pier Giorgio Gosso, *Op. cit.*

*«venisse introdotta nel nostro ordinamento, stravolgerebbe i principi su cui si fonda l'adozione nel nostro Paese, che è invece basata sull'accertamento preventivo dello stato di adottabilità del minore e non sul consenso dei genitori d'origine».*

Tuttavia, considerata l'estrema gravità del testo attuale, è auspicabile che i nostri rappresentanti, che fanno parte del Parlamento euro-

peo, assumano con la massima urgenza le iniziative necessarie per l'abrogazione delle distorsioni che considerano i minori adottabili come merce e per l'inserimento di norme che effettivamente tutelino i fanciulli *«privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi»*, come correttamente è previsto dal nostro ordinamento giudiziario.